

Allegato B

Schema di regolamento: “Regolamento regionale di attuazione della Legge regionale 3 agosto 2020 n. 35 in materia di Istituzione del servizio di Psicologia di base”

Relazione Illustrativa

L'articolo 1 definisce oggetto e finalità del regolamento che si approva in attuazione della Legge regionale 3 agosto 2020 n. 35 “Istituzione del servizio di Psicologia di base e modifiche delle leggi regionali 7 agosto 2017, n. 25 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità) e 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013

L'articolo 2 individua i requisiti per l'iscrizione negli elenchi degli Psicologi di base presso ciascuna Azienda sanitaria Locale. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale, possono iscriversi negli elenchi i professionisti in possesso alla data di presentazione dell'istanza dei seguenti requisiti:

- a) Diploma di Laurea (Laurea Magistrale in Psicologia (Classe LM-51 - ex D.M. 270/2004) o Laurea Specialistica in Psicologia (Classe 58/S – ex D.M. 509/1999);
- b) iscrizione all'Albo degli psicologi;
- c) assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale o regionale;
- d) specifiche competenze e titoli, di cui agli articoli 3 e 4;
- e) attestato di abilitazione rilasciato dalla Regione Campania a seguito della frequenza e superamento dell'esame finale di specifico corso semestrale regolamentato dalla Giunta regionale sul tema dello psicologo di base e sulle cure primarie.

Il comma 3 del medesimo art. 2 stabilisce che in fase di prima applicazione ed in attesa della realizzazione dei corsi abilitanti di cui alla lettera e) del comma 2, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge regionale, accedono agli elenchi istituiti presso ciascuna ASL della Regione Campania gli psicologi e gli psicologi psicoterapeuti che ne fanno domanda e che documentano l'esercizio di attività almeno biennale, con qualsiasi tipo di contratto, nelle ASL, nelle Aziende Ospedaliere, negli Istituti di Ricerca e Cura a carattere Scientifico (IRCCS) e nelle strutture convenzionate della Regione Campania. Per i candidati che presentano attestazione di struttura convenzionata è necessaria documentazione fiscale che comprova l'attività contrattualmente svolta.

L'articolo 3 definisce gli ambiti di competenze degli Psicologi di base, che partecipa ai servizi di assistenza territoriale e ai processi di promozione e di tutela della salute in una logica di sanità di iniziativa, opera in collaborazione con équipe multiprofessionali, attraverso servizi accessibili centrati sulla persona e sulla comunità. L'attività dello Psicologo di base è volta a intercettare i bisogni di salute psicologica della persona e della collettività attraverso azioni di:

- a) promozione del benessere psicologico e degli stili di vita salutari;
- b) sostegno ai processi di adattamento nelle condizioni critiche lungo l'arco del ciclo di vita;
- c) intervento nelle condizioni di disturbi psicologici lievi e/o transitori (disturbi psicologici comuni) e/o di lievi criticità relazionali;
- d) consultazione e integrazione con i servizi specialistici nelle condizioni di esordio di disturbi psicologici o di disagio inesperto.

L'articolo 4 stabilisce i titoli di studio che deve possedere lo Psicologo di base per l'iscrizione negli elenchi, considerando quali titoli preferenziali nell'ambito delle funzioni previste dalla legge regionale il possesso di uno dei seguenti titoli di studio post-laurea:

- a) Diploma di Scuola di specializzazione di Area Psicologica;

- b) Diploma di Specializzazione in Psicoterapia riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- c) Dottorati di ricerca in ambito psicologico;
- d) Master universitari di primo e di secondo livello in area psicologica.

Si specifica inoltre che la rilevanza del titolo è definita in ragione della sua pertinenza con la funzione da svolgere nelle seguenti aree:

- a) Psicologia della salute;
- b) Psicologia pediatrica;
- c) Psiconcologia;
- d) Psicologia sociale e applicata;
- e) Psicosomatica;
- f) Psicopatologia evolutiva;
- g) Psicopatologia dell'adulto;
- h) Psicotraumatologia;
- i) Psicologia medica;
- l) Psicologia perinatale sanitario e utenza e gestione delle criticità

L'articolo 5 individua la procedura che le Aziende sanitarie devono adottare per la formazione degli elenchi, e le modalità di accertamento dei requisiti di cui agli articoli 2,3 e 4.

L'articolo 6 definisce la gestione e l'aggiornamento biennale degli elenchi, stabilendo che le singole ASL nel rispetto degli istituti contrattuali nazionali e regionali per il personale convenzionato, provvedono a disciplinare il rapporto convenzionale con gli Psicologi di base, fermo restando la possibilità di ricorrere a modelli contrattuali per l'attuazione di progetti finalizzati di cui all'articolo 15octies del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel rispetto dei limiti di spesa del personale previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 7 individua i compiti e le modalità di composizione dell'Osservatorio regionale, con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo delle attività prestate dallo psicologo di base, anche in relazione alla predisposizione dei programmi didattici delle attività formative inerenti ai servizi di psicologia di base e al coordinamento delle stesse in raccordo con la Direzione Generale competente in materia di sanità.

L'articolo 8 stabilisce che in sede di prima applicazione, l'Osservatorio, entro 180 giorni dalla data di insediamento, predispone il programma didattico e definisce i criteri di accesso al corso abilitante di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e) ai fini della successiva adozione da parte della Direzione generale competente per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale. La Direzione generale competente per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, inoltre, può adottare eventuali provvedimenti per assicurare l'uniforme applicazione della disciplina transitoria sull'intero territorio regionale e il passaggio dalla fase transitoria a quella a regime.

L'articolo 9 prevede che il Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania